

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3912-B</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 6 dicembre 1989*

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 5 luglio 1990 (Stampato n. 2006)*

**RINVIATA ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,  
A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE,  
CON MESSAGGIO MOTIVATO**

*in data 1° agosto 1990 (Vedi Stampato Doc. I, n. 5)*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARGONE, ALAGNA, NICOTRA, PAGANELLI, FINOCCHIARO  
FIDELBO, PEDRAZZI CIPOLLA, FRACCHIA, FUMAGALLI CA-  
RULLI, BINETTI, MELLINI**

---

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore

---

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale di un distretto di corte d'appello anche diversa da quella presso la quale l'interessato ha sostenuto l'esame.

2. Gli altri soggetti che hanno titolo ad essere iscritti nell'albo dei procuratori legali possono chiedere l'iscrizione nell'albo presso un tribunale anche diverso da quello nella cui circoscrizione hanno o intendono fissare la loro residenza.

3. Il procuratore legale può sempre chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto, ancorché nell'ambito della stessa non abbia o non intenda fissare la sua residenza, purché non si trovi sospeso dall'esercizio professionale o sottoposto a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza.

4. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

## ART. 2.

1. I soggetti che hanno titolo ad essere iscritti nell'albo degli avvocati possono chiedere l'iscrizione nell'albo degli avvocati presso un tribunale anche diverso da quello nella cui circoscrizione hanno o intendono fissare la loro residenza, presentando la domanda al relativo consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori legali.

2. L'avvocato può sempre chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione, purché non si trovi in alcuna delle situazioni previste dal comma 3 dell'articolo 1.

3. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

## ART. 3.

1. Sono abrogati gli articoli 23, 25, il numero 3° del primo comma dell'articolo 27 e l'articolo 32 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.